




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Firenze, 14 giugno 2016



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

*Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle
ll.rr. 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009.*

D'iniziativa dei Consiglieri:

LEONARDO TARQUIS

STEFANO BACCHELLI

GIULIO ANTONI
[Signature]

Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche.

Modifiche alle ll.rr. 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009.

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 – Liberalizzazioni in materia di distribuzione di carburanti. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 28/2005

Art. 2 – Commercio elettronico. Inserimento dell'articolo 66 bis nella l.r. 28/2005

Art. 3 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 31/2005

Art.4 – Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 55/2008

Art. 5 – Sessione per la semplificazione. Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 40/2009

Art. 6 – Riordino di organi collegiali. Inserimento dell'articolo 2.1. nella l.r. 40/2009

Art. 7 – Banca dati dei pareri regionali. Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 40/2009

Art. 8 – Riduzione di termini. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 40/2009

Art. 9 – Controlli sulle imprese. Inserimento del Capo IV bis nella l.r. 40/2009

Art. 10 – Agenda regionale dei controlli sulle imprese. Inserimento dell'articolo 48 bis nella l.r. 40/2009

Art. 11 – Sistema degli sportelli unici per le attività produttive. Sostituzione dell'articolo 72 della l.r. 40/2009

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z) e l'articolo 44 dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa – uno Small Business Act per l'Europa);

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2014, n. 125;

Visto il parereespresso nella seduta del.....;

Considerato quanto segue:

1. Le politiche della semplificazione e della qualità della regolazione sono oggetto, ormai da anni, di una attenzione sempre maggiore sia in ambito comunitario che nazionale in quanto ritenute presupposto indispensabile per garantire la competitività delle imprese;
2. Il carico burocratico e l'eccessiva produzione normativa comportano l'allontanamento della pubblica amministrazione dai cittadini e dalle imprese e ne riducono le potenzialità di intervento come fattore di sviluppo e di efficienza del sistema regionale. Un sistema amministrativo inefficiente e un cattivo uso della regolazione incidono negativamente sulla crescita e la competitività dei sistemi produttivi in quanto determinano costi ingiustificati per cittadini, imprese e pubblica amministrazione, rallentano le attività economiche, scoraggiano gli investimenti e appesantiscono l'azione delle stesse amministrazioni pubbliche;

3. A ciò consegue la necessità di far sì che la pubblica amministrazione diventi un soggetto “facilitatore” dello sviluppo, migliorando la qualità della normazione e l'efficacia dell'azione amministrativa mediante interventi volti a semplificare l'assetto normativo, a ridurre il numero delle norme esistenti, i termini di conclusione dei procedimenti, gli oneri amministrativi che gravano su imprese e cittadini, a eliminare i passaggi procedurali, gli adempimenti e gli obblighi informativi superflui;
4. La Regione Toscana ha posto fra le sue finalità prioritarie, fin dall'approvazione dello Statuto, la semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione secondo criteri di imparzialità, trasparenza e equità;
5. La Regione Toscana, fra le prime in Italia ad affrontare le problematiche della semplificazione in modo attivo e pronto a soddisfare i bisogni delle imprese e dei cittadini, intende pertanto proseguire sul versante legislativo l'azione di semplificazione già avviata con l'approvazione della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*): in essa, che ha dato attuazione sia allo Statuto regionale che alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), la semplificazione è identificata come principio cardine nella produzione normativa, nella formulazione delle politiche pubbliche e nella definizione dei processi organizzativi interni della pubblica amministrazione e il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è identificato quale quadro programmatico generale per l'azione della Regione in materia di semplificazione;
6. A tal fine, sono state individuate alcune misure di semplificazione che hanno l'obiettivo di migliorare la vita di imprese e cittadini risolvendo criticità che si sono manifestate nella prassi;
7. In primo luogo, si ritiene opportuno, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (sentenza n. 125/2014), intervenire sulla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) che prevede, esclusivamente per i nuovi impianti di distribuzione di carburanti, l'obbligo della presenza contestuale al loro interno di diverse tipologie di carburanti. L'intervento, consistente nella eliminazione di tale obbligo, è finalizzato a rimuovere i vincoli più restrittivi per l'apertura di nuovi impianti previsti dalla norma su cui si interviene, in quanto non giustificati dal perseguimento di specifici interessi pubblici.
8. In considerazione del notevole sviluppo che sta assumendo negli ultimi tempi il commercio elettronico, che costituisce comunque una forma di semplificazione dei procedimenti di compravendita, appare opportuno intervenire ulteriormente sul Codice del commercio

introducendo in esso una apposita disciplina di questa forma speciale di vendita, in quanto attualmente non presente;

9. Al fine di creare un clima collaborativo e di certezza dei rapporti giuridici, sinonimo di ordine e di sviluppo sociale, si intende completare l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), realizzata con la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), contemplando in essa anche i principi della tutela dell'affidamento e della buona fede. Essi costituiscono infatti principi generali dell'ordinamento, la cui portata travalica comunque il rapporto contribuente-fisco, estendendosi a uno spettro di rapporti illimitato nell'ambito della comunità civile e abbracciando ogni branca dell'ordinamento;
10. Con l'approvazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), la Regione ha adeguato il proprio ordinamento ai principi di qualità della normazione fra cui, in particolare, quello di analisi preventiva e di verifica successiva dell'impatto della normazione, disciplinando l'AIR e la VIR. Essendo ormai decorsi diversi anni dalla sua approvazione, è opportuno procedere con l'aggiornamento di siffatta normativa, a cominciare dall'introduzione in essa del cd. test MPMI, al fine di adeguarsi allo Small Business Act (SBA) approvato dall'Unione europea per creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibile delle PMI, intese quali attori fondamentali all'interno del quadro economico dell'UE. Tale test costituisce un'ulteriore procedura di valutazione ex ante, la cui funzione è quella di verificare la necessità o l'opportunità di un intervento normativo, programmatico e amministrativo, in relazione agli effetti economici previsti sulle imprese destinatarie. In tale modo esso orienta verso scelte efficaci, efficienti e rispondenti alle esigenze delle stesse imprese;
11. La previsione di una apposita sessione per la semplificazione, intesa quale occasione annuale per una riflessione generale sul miglioramento della qualità normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale, si configura quale utile metodo di lavoro per affrontare le molteplici e trasversali attività di semplificazione, improntato al principio della collaborazione interistituzionale;
12. Al fine di realizzare risparmi di spesa e recuperi di efficienza nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, si introduce per la Giunta regionale l'obbligo, con cadenza annuale, di effettuare una ricognizione degli organismi collegiali. Tale ricognizione è volta ad individuare quali di essi svolgano funzioni indispensabili rispetto ai fini istituzionali regionali e a sopprimere quelli inutili sotto questo profilo. Si prosegue in tal modo quel percorso già

avviato dalla Regione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 65/2010 (Legge finanziaria per il 2011) anche se ai fini dell'applicazione delle misure di riduzione della spesa per gli organismi collegiali e monocratici di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legge 78/2010;

13. Al fine di garantire l'uniformità di interpretazione e applicazione delle leggi regionali nonché la celerità dei relativi procedimenti, si ritiene opportuno prevedere l'istituzione di una banca dati dei pareri regionali ad essi relative;
14. La Regione intende proseguire la propria azione volta alla riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, prevedendo la possibilità di definire mediante regolamento termini più brevi per i procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussista un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione;
15. In Italia la disciplina dei controlli sulle imprese è complessa e frammentata e esiste un oggettivo problema di molteplicità di amministrazioni controllanti, non coordinate tra loro e spesso scarsamente collaborative. Tutto ciò comporta duplicazioni inutili e sproporzionate dei controlli. Per ovviare a queste problematiche è nato, limitatamente ai controlli per le imprese agricole, il Registro Unico dei Controlli – RUC, che è il “luogo” in cui si condividono e integrano le attività di controllo della P.A. Il RUC, mediante lo sviluppo di un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli, crea l'opportunità per le varie amministrazioni di consultare informazioni preventive sulle aziende interessate ai controlli, semplificare le visite in loco e rendere patrimonio comune il maggior numero di informazioni possibili in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni. In Toscana il RUC è stato implementato nel 2013 da ARTEA, con un progetto che ha coinvolto la Regione e la Provincia di Firenze e ha dato esiti positivi. In considerazione di ciò, la Regione intende semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli sulle imprese, estendendo l'esperienza del RUC agricolo a tutte le altre tipologie di controlli a carico di imprese di qualunque settore, promuovendo la realizzazione di un'Agenda regionale dei controlli;
16. Al fine di garantire l'effettivo funzionamento del sistema degli sportelli unici per le attività produttive, punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti un'attività produttiva, e al fine di verificare lo stato di attuazione delle procedure di semplificazione amministrativa, si prevede l'obbligo per la Giunta regionale di presentare al Consiglio una apposita relazione con cadenza annuale.

Approva la seguente legge

Art. 1

Liberalizzazioni in materia di distribuzione di carburanti.

Modifiche all'articolo 54 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) è sostituito dal seguente:

“1. I nuovi impianti erogano uno o più dei seguenti prodotti: benzina, gasolio, metano, GPL, idrogeno o relative miscele.”.

Art. 2

Commercio elettronico

Inserimento dell'articolo 66 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'articolo 66 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 66 bis

Commercio elettronico

1. Per commercio elettronico si intendono le operazioni commerciali svolte *on line* e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, la SCIA è presentata, con modalità esclusivamente telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.
3. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).”.

Art. 3

Tutela dell'affidamento e della buona fede.

Inserimento dell'art. 1 bis nella l.r. 31/2005

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali) è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie o richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.”

Art. 4

Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa

Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 55/2008

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa

1. La Regione definisce specifici strumenti per la qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa, al fine di favorire le politiche di sviluppo economico della Regione,

garantendo la comprensibilità dei testi normativi, la diminuzione degli oneri amministrativi e la partecipazione alla formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa – uno Small Business Act per l'Europa), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.

2. Con gli atti di intesa di cui all'articolo 20, il Consiglio e la Giunta regionale disciplinano la procedura di valutazione preventiva degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese delle proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi e di avvisi pubblici, mediante l'adozione del Test micro, piccole, medie imprese (Test MPMI).
3. Le risultanze del Test MPMI sono adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale della Regione.”

Art.5

Sessione per la semplificazione.

Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

Sessione per la semplificazione

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale si riunisce in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, al fine di verificare lo stato della semplificazione normativa e amministrativa nell'ordinamento regionale e prevedere l'adozione di opportuni interventi per elevare il livello di qualità dell'azione normativa e amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di efficienza dell'amministrazione regionale alla luce dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.”

Art. 6

Riordino di organi collegiali.

Inserimento dell'art. 2.1 nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 40/2009 è inserito il seguente:

“Art. 2.1

Riordino di organi collegiali

1. In conformità ai principi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua i comitati, le commissioni e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione.
2. Gli organi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate al Consiglio regionale.”

Art. 7

Banca dati dei pareri regionali.

Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 14 bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

“Art. 14 ter

Banca dati dei pareri regionali

1. Al fine di favorire l'uniformità di interpretazione ed applicazione delle leggi regionali e la celerità dei relativi procedimenti è istituita la banca dati dei pareri regionali suddivisa in sezioni dedicate.
2. I pareri sono inseriti nella banca dati dedicata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.
3. Con delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di implementazione e funzionamento della banca dati.”.

Art. 8

Riduzione di termini.

Modifiche all'art. 15 della l.r. 40/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Con regolamento regionale possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussiste un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione.”

Art. 9

Controlli sulle imprese. Inserimento del Capo IV bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 48 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

“Capo IV bis

Controlli sulle imprese”

Art. 10

Agenda regionale dei controlli sulle imprese.

Inserimento dell'articolo 48 bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 48, nel Capo IV bis, della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

“Art. 48 bis

Agenda regionale dei controlli sulle imprese

1. In conformità all'articolo 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione semplifica e razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese, al fine di:
 - a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell'interesse pubblico perseguito;
 - b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l'esercizio dell'attività di impresa;
 - c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell'esito dei controlli documentali svolti da un'altra amministrazione pubblica.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l'Agenda regionale dei controlli sulle imprese, di seguito denominata Agenda.
3. L'Agenda è costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse condiviso.
4. L'Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:
 - a) i dati identificativi dell'impresa;
 - b) l'elenco dei controlli effettuati;
 - c) l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo;
 - d) la data e la tipologia di controllo espletato;
 - e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;

- f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
 - g) l'eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l'impresa.
5. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell'Agenda.
 6. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata l'organizzazione dell'Agenda, le modalità di implementazione, l'accreditamento delle pubbliche amministrazioni.
 7. Rimane ferma la disciplina relativa al registro unico dei controlli in agricoltura (RUC).

Art. 11

Sistema degli sportelli unici per le attività produttive

Sostituzione dell'art. 72 della l.r. 40/2009

1. L'articolo 72 della legge regionale 40/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 72

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sullo stato di applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alla riduzione e al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi e all'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.
2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in merito all'operatività del sistema degli sportelli unici per le attività produttive con particolare riguardo:
 - a) allo svolgimento dei procedimenti amministrativi in via telematica;
 - b) alla funzionalità del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all'articolo 29;
 - c) ai procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, riferita all'anno precedente, comprendente le informazioni qualitative e quantitative, i risultati conseguiti e le criticità emerse nelle materie di cui ai commi 1 e 2 .”

Proposta di legge

“Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle ll.rr. 28/2005, 31/2005, 55/2008 e 40/2009.”

Relazione illustrativa

La Regione, fin dall'approvazione del suo Statuto, ha posto fra le finalità prioritarie da perseguire nella sua azione, la semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione secondo criteri di imparzialità, trasparenza e equità.

E' stata fra le prime Regioni in Italia ad affrontare attivamente la questione della semplificazione, in modo tale da fornire una risposta pronta ed efficace ai bisogni delle imprese e dei cittadini.

In considerazione dell'attenzione sempre maggiore riservata negli ultimi tempi, sia in ambito nazionale che comunitario, al tema della semplificazione e al fine di contribuire a rilanciare la competitività del sistema economico toscano, la Regione intende proseguire sul versante legislativo l'azione di semplificazione già avviata con l'approvazione della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*), sviluppata ulteriormente con l'ideazione di un Progetto integrato di sviluppo (PIS) dedicato appunto alla "Semplificazione" e inserito nel Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, e confermata anche nel PRS 2016-2020 (adottato con Decisione di Giunta 27 aprile 2016, n. 3 ai fini della concertazione), in cui si prevede, tra gli indirizzi e gli strumenti per le politiche di settore, una specifica Area (n. 6 "*Governance ed efficienza*") con esplicito carattere di trasversalità in cui sono indicati gli indirizzi di legislatura in materia di semplificazione amministrativa e burocratica.

A tal fine, sono state individuate alcune misure di semplificazione che hanno l'obiettivo di migliorare la vita di imprese e cittadini risolvendo criticità che si sono manifestate nella prassi.

La presente proposta di legge apporta pertanto alcune modifiche al Codice del commercio (l.r. 28/2005), alla legge in materia di tributi (l.r. 31/2005), alle legge in materia di qualità della normazione (l.r. 55/2008) e alla già citata legge sul procedimento amministrativo (l.r. 40/2009), al fine di inserire nell'ordinamento regionale tali misure.

Articolato

L'articolo 1 modifica l'articolo 54 della l.r. 28/2005 eliminando l'obbligo, per i nuovi impianti di distribuzione di carburanti, della presenza contestuale al loro interno di diverse tipologie di carburanti. L'attuale disciplina normativa prevede infatti l'obbligo, per i nuovi impianti di distribuzione, di erogare benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno e relative miscele a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo. La presente modifica è pertanto volta alla rimozione dei vincoli più restrittivi per l'apertura di nuovi impianti previsti dalla norma su cui si interviene, in quanto non giustificati dal perseguimento di specifici interessi pubblici. Ciò anche in coerenza con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 125/2014 avente ad oggetto una disposizione di tenore speculare contenuta in una legge della Regione Umbria.

L'articolo 2 inserisce nella l.r. 28/2005, nell'ambito delle forme speciali di vendita, la previsione del commercio elettronico conferendogli un espresso riconoscimento legislativo all'interno del Codice del commercio, funzionale anche ad un suo ulteriore sviluppo.

In particolare viene introdotta la definizione di commercio elettronico e vengono chiarite le modalità ed il procedimento da seguire per l'esercizio dell'attività, garantendo in tal modo maggiore certezza agli operatori del settore. A tal fine si dispone che la SCIA per l'esercizio dell'attività sia presentata in via telematica al SUAP competente per territorio e si richiamano altresì le disposizioni in materia di tutela del consumatore presenti nel Codice del consumo.

L'articolo 3 inserisce nella l.r. 31/2005 i principi della collaborazione e della buona fede quali principi cui sono improntati i rapporti fra contribuente e amministrazione regionale. La modifica contribuisce a rafforzare la certezza dei rapporti giuridici e la tutela del legittimo affidamento, completando l'attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

L'articolo 4 inserisce nella l.r. 55/2008 il Test micro, piccole e medie imprese (TEST MPMI) che costituisce una procedura di valutazione ex ante dell'impatto di interventi normativi, programmatici e amministrativi sulle imprese destinatarie. La disposizione introduce, nel prosieguo degli interventi già avviati con la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della formazione), un ulteriore meccanismo finalizzato al miglioramento

del livello della qualità dell'azione normativa, attraverso la consultazione e la partecipazione degli operatori economici in fase preventiva.

Il TEST MPMI intende misurare gli effetti delle politiche regionali sulle micro, piccole e medie imprese, anticipando la valutazione di costi e benefici relativi ai nuovi interventi normativi e innovando in tal modo l'analisi tradizionale dell'impatto della regolazione.

L'articolo 5 inserisce nella l.r. 40/2009 la Sessione per la semplificazione che costituisce una sessione di lavori del Consiglio regionale dedicata al tema della semplificazione da svolgersi con cadenza annuale. La sessione annuale si articola nella verifica dello stato della semplificazione normativa e amministrativa dell'ordinamento regionale e nella definizione di ulteriori interventi indirizzati a migliorare la qualità della normazione. Il comma 2 del nuovo articolo dispone che la Giunta presenti al Consiglio anche una relazione annuale sullo stato di efficienza dell'amministrazione regionale. La previsione in oggetto è finalizzata a rendere periodico e continuo il processo di miglioramento e semplificazione dell'azione normativa della Regione, attraverso la creazione di un luogo di coordinamento interistituzionale a ciò finalizzato.

L'articolo 6 inserisce nella l.r. 40/2009 la previsione di un adempimento a carattere annuale per la Giunta regionale, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi: il riordino degli organi collegiali. A tal fine si definisce un meccanismo di razionalizzazione per individuare annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, gli organi collegiali (comitati, commissioni, etc..) che svolgono funzioni amministrative indispensabili. Nell'ottica di realizzare il riordino, si prevede, al secondo comma, la soppressione degli organi non dichiarati indispensabili a decorrere dal mese successivo.

L'articolo 7 inserisce nella l.r. 40/2009 la previsione della banca dati dei pareri regionali, al fine di favorire l'uniforme interpretazione e applicazione delle leggi regionali e la celerità dei relativi procedimenti. Si rimette a una deliberazione della Giunta regionale la definizione delle modalità di funzionamento e implementazione della banca dati. La banca dati, suddivisa in sezioni dedicate, costituisce un importante strumento di consultazione e di informazione rivolto a cittadini, imprese, operatori e enti locali.

L'articolo 8 modifica l'articolo 15 (Ulteriore riduzione dei termini) della l.r. 40/2009 prevedendo la possibilità di ridurre, con regolamento regionale, i termini dei procedimenti amministrativi necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussiste un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione. La previsione ha la preminente finalità di attirare investimenti strategici per il territorio toscano.

L'articolo 9 al fine di un opportuno coordinamento del testo normativo inserisce nella l.r. 40/2009, dopo l'articolo 48, il Capo IV bis (Controlli sulle imprese).

L'articolo 10 inserisce nella l.r. 40/2009 l'Agenda regionale dei controlli sulle imprese, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli sulle stesse, ridurre inutili oneri e sovrapposizioni, sia a carico delle imprese controllate che della pubblica amministrazione, con conseguente riduzione della spesa pubblica e maggior tutela dei soggetti economici. L'Agenda, costituita come archivio informatizzato, contiene per ogni impresa: i dati relativi all'impresa, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo, il procedimento amministrativo a cui il controllo è connesso, gli esiti del controllo e l'eventuale programmazione di visite. Si demanda ad un regolamento regionale la disciplina dell'organizzazione della medesima, delle modalità di implementazione e di accreditamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 11 sostituisce la clausola valutativa contenuta nella l.r. 40/2009. La nuova previsione amplia la portata della clausola valutativa già prevista dall'articolo 72 della legge regionale 40/2009, prevedendo al primo e al secondo comma che la Giunta regionale riferisca in Consiglio sullo stato di applicazione delle disposizioni di semplificazione e in merito all'operatività del sistema degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

Il terzo comma invece dispone che la Giunta Regionale presenti annualmente una relazione relativa ai risultati conseguiti e alle criticità emerse nell'applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa in riferimento all'annualità precedente.

In tal modo si intende rafforzare il coordinamento istituzionale volto ad implementare il percorso della semplificazione, ad incrementare l'utilizzo delle tecnologie informatiche e a favorire l'efficienza dei SUAP.